

COMUNE DI PAPASIDERO

PROVINCIA DI COSENZA



REGOLAMENTO

per la realizzazione e la prestazione di interventi in

CAMPO SOCIALE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 04 del 20.02.2016

INDICE SOMMARIO

- ART. 1: Oggetto del Regolamento
- ART. 2: Interventi e prestazioni
- ART. 3: Criteri per la determinazione della situazione economica
- ART. 4: "MINIMO VITALE": Definizione
- ART. 5: Caratteristiche degli interventi
- ART. 6: Destinatari
- ART. 7: Modalità di presentazione della domanda
- ART. 8: Istruttoria della domanda
- ART. 9: Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- ART. 10: Assegnazione dell'assistenza economica (modalità e limiti)
- ART. 11: Ricorsi
- ART. 12: Assistenza economica "UNA TANTUM"
- ART. 13: Assistenza economica straordinaria
- ART. 14: Assegno economico per il servizio civico
- ART. 15: Assistenza domiciliare
- ART. 16: Integrazione rette per anziani in case di riposo (Definizione)
- ART. 17: Finalità
- ART. 18: Domanda e istruttoria
- ART. 19: Recupero del credito
- ART. 20: Ammissione al beneficio
- ART. 21: Retta di ricovero in istituti educativi - assistenziali
- ART. 22: Tipologia dei servizi socio - educativi
- ART. 23: Avvisi pubblici
- ART. 24: Costo dei servizi
- ART. 25: Agevolazioni tariffarie
- ART. 26: Determinazione delle tariffe
- ART. 27: Utilizzo dei dati personali
- ART. 28: Disposizioni finali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune di PAPASIDERO esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e dall'art.9 della Legge 8 giugno 1990 n.142, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.109, **e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130.**

ART. 2

INTERVENTI E PRESTAZIONI

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno dignità sociale, il Comune di PAPASIDERO può erogare:

- 1) il SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE agli anziani, ai portatori di handicap, ai soggetti a rischio di emarginazione;
- 2) gli INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO che si articolano in:
 - a) ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA
 - b) ASSISTENZA ECONOMICA "UNA TANTUM"
 - c) ASSISTENZA ECONOMICA PER SERVIZIO CIVICO
- 3) INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO PER ANZIANI IN CASE DI RIPOSO e RETTA DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI EDUCATIVI-ASSISTENZIALI;

Inoltre, annualmente, in base alla disponibilità finanziaria dell'Ente ed in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica indicati al successivo art. 3 del presente Regolamento, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe comunali dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

- a) ticket mensa scolastica
- b) soggiorni estivi per anziani;
- c) soggiorni estivi per bambini delle scuole dell'obbligo;

ART. 3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione ISEE.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia "*anagrafica*" ed i soggetti considerati a carico ai fini IRPEF.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

ART. 4 “MINIMO VITALE”: DEFINIZIONE

Per "*minimo vitale*" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il comune di Papasidero assume quale valore economico del "minimo vitale", per un singolo individuo, rapportato alla scala di equivalenza, l'ultimo importo fissato dall'INPS, quale "assegno sociale" per il 2015 nella misura pari a 448,52 euro per tredici mensilità per un totale di euro 5.830,76 euro annui.

* *

ART. 5 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Il Comune di PAPASIDERO attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte a rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nei limiti degli stanziamenti di bilancio concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) *CONTRIBUTO ECONOMICO* "una tantum"
- b) *ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO*

ART. 6 DESTINATARI

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di PAPASIDERO. Possono, altresì, beneficiare dell'aiuto di cui al punto a) del precedente articolo coloro che si trovino occasionalmente nel Comune di PAPASIDERO; in questo secondo caso le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "*minimo vitale*" occorre essere privi di reddito, ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 4.

I soggetti destinatari non debbono, previa verifica da parte dell'assistente sociale, avere parenti ed affini in linea retta in grado di provvedere al sostentamento degli stessi.

ART. 7

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata al Comune di PAPASIDERO, corredata da una dichiarazione ISEE, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare eventuali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. del proprio nucleo familiare.

Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della nuova dichiarazione.

E' considerata valida, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, del D. Lgs. 130/2000, la certificazione attestante l'I.S.E.E. del nucleo familiare, presentata dal richiedente, o da uno dei componenti il nucleo familiare, presso l'I.N.P.S., i C.A.A.F, o altro Ente erogatore di servizi.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale del Comune può provvedere d'Ufficio, anche su iniziativa di Enti e/o Organizzazioni di Volontariato.

ART. 8

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto economico per il "*minimo vitale*" è istruita dal Servizio Sociale Comunale.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari da parte dell'Assistente Sociale e/o del Comando della Polizia Municipale.

L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, redige comunque apposita relazione da sottoporre alla approvazione del Responsabile del Settore. Nella relazione viene individuato, tra le tipologie indicate al precedente art. 5, l'intervento da attuare.

ART. 9

CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'Art. 433 del Codice Civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale. In presenza del coniuge, parenti ed affini, in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

ART. 10

ASSEGNAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA **(MODALITÀ ' E LIMITI)**

Il Responsabile del Servizio, sulla base della proposta di intervento, predisposto dall'Assistente Sociale, e delle disponibilità di Bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità. La liquidazione dell'ausilio finanziario sarà materialmente eseguita con atto dirigenziale secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni *d'urgenza* anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere l'importo del contributo per adeguarlo al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, **la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.**

ART. 11

RICORSI

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Dirigente del Settore entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione del ricorso, il Responsabile del Servizio dà notizia dell'esito dello stesso all'interessato, fermo restando la facoltà del Responsabile del Servizio stesso di acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive.

ART. 12

ASSISTENZA ECONOMICA “UNA TANTUM”

E' un intervento economico rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovano in situazioni di disagio economico tali da compromettere un dignitoso tenore di vita (stato di disoccupazione, condizioni di salute precarie, etc.).

L'assistenza economica “una tantum” di norma, non è cumulabile, nello stesso anno, con l'assistenza economica “straordinaria”. L'ammontare di detto intervento è di €. 300,00.

ART. 13

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

E' un intervento economico straordinario che, in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente, e a prescindere dalla situazione economica posseduta, è rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovano a dover fronteggiare ***una imprevvisa e straordinaria situazione di disagio economico*** derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare (spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N., il venir meno di un congiunto per decesso, abbandono, carcerazione).

La prestazione in ogni caso non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata, per un importo massimo di €. 1.000,00.

ART. 14

ASSEGNO ECONOMICO PER IL SERVIZIO CIVICO

I soggetti, residenti nel territorio comunale, privi di reddito o che dispongono di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento, a qualsiasi titolo percepito e da chiunque erogato, compresi i redditi non soggetti a tassazione, non sia superiore al cosiddetto “minimo vitale” possono essere chiamati dall'Amministrazione Comunale a svolgere attività di Servizio Civico nei seguenti settori:

- servizio di custodia, vigilanza, manutenzione, pulizia di strutture pubbliche (strutture sportive, biblioteche, mercati, edifici ed impianti comunali in genere);
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico, ville, parchi, arredo urbano, angoli caratteristici, strade e piazze;
- accompagnamento, sorveglianza, controllo e sostegno amicale di persone anziane, minori e handicappati, ad integrazione delle attività poste in essere da chi gestisce il servizio SAD;
- sorveglianza di zone in prossimità di edifici scolastici, al fine di facilitare e rendere più sicuro l'attraversamento stradale e l'accesso agli edifici medesimi;
- accompagnamento e sorveglianza dei minori durante il trasporto scolastico e per attività extra-scolastica o per altre iniziative promosse o sostenute dall'Ente;

- servizio di guida scuolabus / navetta;

Detti incarichi non costituiranno in nessun caso rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale", per cui le prestazioni non sono soggette né ad IVA né ad IRAP. Per detto servizio l'Ente è tenuto alla stipula di apposita assicurazione contro gli infortuni (INAIL).

La durata massima ed il compenso delle prestazioni sono stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 15 ASSISTENZA DOMICILIARE

Per quanto attiene la definizione, la finalità, le prestazioni, la tipologia e i criteri di ammissione del servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE in favore di ANZIANI, PORTATORI DI HANDICAP e loro famiglie si richiamano **integralmente** i criteri stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci con propri atti sulla base degli indirizzi regionali.

ART. 16 INTEGRAZIONE RETTE PER ANZIANI IN CASE DI RIPOSO (Definizione)

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in case di riposo si intende l'intervento di natura economica che il Comune può porre a carico del proprio bilancio a favore delle strutture pubbliche che ospitano anziani con le modalità previste dalle vigenti normative nazionali, regionali e con quanto previsto in proposito nel Piano Sociale di zona Distretto Praia a Mare -Scalea.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per il ricovero.

ART. 17 FINALITÀ

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, ovvero a rischio di emarginazione (persona sola, senza riferimenti parentali) che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

ART. 18 DOMANDA ED ISTRUTTORIA

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale di cui all'art. 3 e seguenti del presente Regolamento, RIFERITA AL SOLO ANZIANO.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

ART. 19
RECUPERO DEL CREDITO

Il Comune può intraprendere gli atti esecutivi o conservativi, previsti dalla vigente normativa, nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

ART. 20
AMMISSIONE AL BENEFICIO

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare, dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Responsabile del Servizio, in base ai principi di cui al presente Regolamento ed alla vigente normativa indicata nel Piano Triennale Regionale Socio - Assistenziale, al termine della istruttoria eseguita dal Servizio Sociale Comunale.

ART. 21
RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTI EDUCATIVI ASSISTENZIALI

L'ospitalità è disposta dopo aver esperito ogni utile tentativo di attuare forme assistenziali alternative quali il sostegno socio-economico alla famiglia o l'affidamento ad altro idoneo nucleo familiare.

ART. 22
TIPOLOGIA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati all'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 23
AVVISI PUBBLICI

I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, di cui l'Amministrazione Comunale darà preventiva ed adeguata informazione.

ART. 24
COSTO DEI SERVIZI

I cittadini ammessi a fruire dei servizi socio-educativi dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione.

ART. 25
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, sulla base della dichiarazione ISEE, potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio, graduati a secondo della situazione economica.

ART. 26
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni

tariffarie, saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale.

ART. 27

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale Comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono state individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei “*dati sensibili*” da parte di soggetti Pubblici.

La comunicazione di dati personali ad altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

ART. 28

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non risulta contemplato nel presente Regolamento si fa esplicito rinvio alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, nonché al Piano Regionale Triennale per i Servizi Socio-Assistenziali e al Piano Sociale di Zona Distretto Praia a Mare - Scalea.

/